



Istituto di Istruzione Superiore "A. Pacinotti" BAGNONE (MS)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni, con categorica esclusione che l'infrazione, connessa al comportamento, possa influire sulla valutazione del profitto.
3. Considerata la funzione educativa dell'istituzione scolastica e preso atto che da essa deve essere favorita la formazione di un cittadino maturo e consapevole delle proprie responsabilità, non saranno prese in considerazione infrazioni disciplinari segnalate in forma anonima.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente la libera espressione d'opinione correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità.
5. Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
6. Gli Studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico ed averne cura come importante fattore di vita dell'istituzione scolastica e di collaborare al mantenimento delle condizioni di sicurezza.

Art.2 - MANCANZE DISCIPLINARI

1. Costituiscono, in generale, gravi mancanze disciplinari:
i comportamenti degli studenti che
 - a) limitano i diritti altrui;
 - b) offendono membri della comunità scolastica o terzi presenti in Istituto;
 - c) mettono in pericolo la propria o l'altrui persona nell'utilizzo delle strutture o dei laboratori;
 - d) arrecano danno al patrimonio ed all'immagine dell'Istituto;
 - e) concorrono a vanificare l'organicità e l'efficacia dell'attività didattica, sia impedendo il regolare svolgimento delle lezioni, sia pregiudicando la validità delle verifiche;
 - f) infrangono le leggi dello Stato o commettono reati.
2. Costituiscono, in particolare, gravi mancanze disciplinari:
 - a) l' inosservanza delle disposizioni previste dal Regolamento d'Istituto;
 - b) il mancato rispetto del divieto di fumo; ai sensi delle vigenti disposizioni è, infatti, fatto divieto a chiunque di fumare all'interno dell'Istituto; i trasgressori che non ottempereranno a tale divieto saranno sanzionati secondo la normativa vigente.
 - c) il mancato rispetto del divieto d'uso dei telefoni cellulari; poiché i telefoni cellulari possono disturbare l'attività didattica e risultare elementi di grave violazione della privacy, devono essere spenti e non tenuti in vista sui banchi o sulla cattedra.
- 3) I comportamenti scorretti tenuti dagli studenti nel corso di gite o di manifestazioni in ambiti esterni all'Istituto saranno valutati con particolare rigore in quanto lesivi dell'immagine dell'Istituto stesso.



Art.3 - SANZIONI DISCIPLINARI

Sono dirette al recupero dello studente attraverso attività di natura culturale, sociale a vantaggio della comunità scolastica (art.4 comma 2 DPR 235 del 21/11/07).

Le sanzioni disciplinari possono classificarsi in sanzioni che non comportano o che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1).

Dette sanzioni sono adottate dal Docente o dal Consiglio di Classe e consistono nel:

1. Rimprovero o richiamo orale;
2. Richiamo scritto all'alunno sul Registro di classe;
3. Ritiro temporaneo del cellulare e/o di qualsiasi altro dispositivo elettronico usato nonostante ne sia fatto divieto;
4. Ammonizione scritta con comunicazione formale alla famiglia;
5. Riparazione/rifusione del danno e/o eventuale impiego dell'alunno in lavori utili alla comunità scolastica previo consenso della famiglia se minorenni o dell'alunno stesso se maggiorenne;
6. Assegnazione di attività didattiche specifiche domestiche;
7. Partecipazione obbligatoria ad attività integrative scolastiche considerate positive per la formazione educativa dell'alunno.

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 8):

Dette sanzioni sono adottate dal Consiglio di Classe soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto il mantenimento del rapporto tra la scuola, lo studente e i suoi familiari al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica. Viene inoltre fatto divieto allo studente di partecipazione alle gite scolastiche che non rientrino nell'ambito delle lezioni alternative.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).

Dette sanzioni, da irrogarsi in ipotesi molto gravi, sono adottate dal Consiglio d'Istituto, in deroga a quanto previsto dall'art.4 comma 7 D.P.R. 249/98, qualora le violazioni e/o le infrazioni disciplinari siano idonee ad integrare ipotesi di reato e sussistano gravi e fondati indizi di colpevolezza a carico dello studente. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, dello studente nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis):

Tale sanzione è irrogata dal Consiglio d'Istituto, qualora non siano esperibili interventi per il reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante il corso dell'anno, nelle ipotesi di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure di reati connotati da particolare violenza o tali da ingenerare un elevato allarme sociale.



E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)

Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, unitamente e non a quella dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, nelle ipotesi più gravi tra quelle menzionate al precedente punto D.

Art.4 - GRADUALITA' DELLA SANZIONE

1. La sanzione è applicata nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità della violazione. Nel provvedimento sanzionatorio si deve tener conto della situazione personale dello studente.
2. Elementi di valutazione della gravità sono:
 - a) la rilevanza degli obblighi violati, con riferimento alle mancanze che offendono la persona, l'immagine dell'Istituto, nonché alla responsabilità connessa al grado di danno o pericolo causato alla comunità scolastica o a terzi;
 - b) l'intenzionalità;
 - c) la reiterazione.
3. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria, i Servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo studente stesso sconsigliano il rientro nella scuola di appartenenza, è consentito allo studente di iscriversi, anche in corso d'anno, presso altra scuola. La valutazione in merito alla situazione obiettiva rappresentata è competenza del Consiglio di Classe.

Art.5 - RISARCIMENTO DEI DANNI

Il risarcimento del danno, in sé considerato, non costituisce una sanzione, ma risponde a fini funzionali.

I danni ai beni dell'Istituto, salva ogni altra conseguenza di ordine disciplinare per fatti dolosi, sono risarciti dai responsabili nella misura del prezzo di listino corrente, o nella misura del prezzo di riparazione. Tutti gli alunni sono responsabili degli arredi, attrezzature e dei materiali dell'Istituto e dovranno mantenerli integri. I danni arrecati dovranno essere risarciti dai responsabili. Qualora non sia possibile individuare il responsabile, il risarcimento ricadrà su tutti coloro che occupavano l'aula o il locale al momento del danno.

Art.6 - ORGANI COMPETENTI ALL'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE E RELATIVA PROCEDURA

1. Le sanzioni di cui all'art. 3, lett. A numeri: 1 – 2 – 3, sono inflitte dal docente;
2. Le sanzioni di cui all'art.3, lett A numeri: 4 – 5 – 6 – 7 e di cui all'art.3 lett. B, sono adottate dal Consiglio di Classe previa comunicazione al Dirigente Scolastico che dispone apposita convocazione dell'organo collegiale competente.
3. Le sanzioni di cui all'art.3 lett C, lett. D e lett. E, sono adottate dal Consiglio d'Istituto previa comunicazione al Dirigente Scolastico che dispone apposita convocazione dell'organo collegiale competente.



Art. 7 - NUOVE PROCEDURE ATTUABILI

1. Qualora sia necessario proporre o irrogare una delle sanzioni disciplinari di competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto, le relative deliberazioni devono essere assunte solo dopo aver sentito le giustificazioni dello Studente o degli Studenti nei confronti dei quali viene promosso il procedimento disciplinare. Tali giustificazioni possono essere anche presentate per iscritto a seguito della contestazione, tramite il Dirigente Scolastico all'organo che intende proporre o irrogare la sanzione, entro cinque giorni dal fatto o dal momento in cui il fatto è giunto a conoscenza di chi ha il potere di avviare la procedura disciplinare
2. Lo Studente ha facoltà di produrre documenti e/o testimonianze a proprio favore. Il provvedimento sanzionatorio motivato adottato sarà comunicato integralmente alla famiglia dello Studente.
3. Il provvedimento disciplinare è deliberato solo dopo che la fase istruttoria risulti terminata.

Art.8 - IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro erogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dall'art. 9 del presente regolamento e secondo quanto previsto dall'art.5 D.P.R. 249/98 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si precisa che il procedimento in questione costituisce procedimento amministrativo al quale si applica la normativa introdotta dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

Art.9 - ORGANO DI GARANZIA

A - Composizione dell'Organo di garanzia

1. L'Organo di garanzia previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti è così composto:
 - Dirigente Scolastico o suo delegato;
 - quattro Docenti eletti ogni due anni scolastici dal Collegio dei Docenti;
 - due Studenti eletti ogni anno dagli studenti;
 - un genitore eletto ogni anno dai genitori.
2. I membri supplenti partecipano alle sedute dell'organo di garanzia quando è assente un membro effettivo della rispettiva componente.
3. L'organo di garanzia è denominato Comitato di garanzia.
4. Il Comitato di garanzia ai sensi del presente Regolamento, è composto da otto membri e può validamente deliberare con la presenza di almeno cinque di questi.
5. E' presieduto dal Dirigente Scolastico o dal Docente da lui delegato; in caso di assenza di entrambi il Comitato è presieduto dal Docente più anziano per servizio. Un Docente nominato dal presidente svolge le funzioni di segretario.

B - Competenze del Comitato di garanzia

1. Il Comitato di garanzia ha le seguenti competenze:
 - è organo cui si può ricorrere in appello, contro l'irrogazione di sanzioni, disposte dal docente, dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d'Istituto.



- è organo competente a decidere sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto sull'interpretazione ed applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del presente Regolamento.
- 2. Ogni ricorso al Comitato di garanzia deve essere presentato in forma scritta ed in carta libera.
- 3. Ogni richiesta di parere sull'interpretazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del presente Regolamento deve essere presentato in forma scritta e in carta libera.

C - Convocazione del Comitato di garanzia.

1. Ogni volta che viene presentato un ricorso o una richiesta di interpretazione, il Comitato di garanzia viene convocato entro sette giorni dal Presidente.
2. La convocazione deve essere effettuata in forma scritta, con preavviso ordinario di giorni quattro e di giorni due in caso di urgenza.
3. Quando il Comitato decide come organo di appello per l'irrogazione di sanzioni, prima di decidere, deve sentire il ricorrente ed ogni altro soggetto che possa fornire elementi utili per avere una conoscenza completa dei fatti.
4. Per le richieste di interpretazione, il Comitato viene convocato con le stesse modalità previste dal secondo comma del presente articolo. La decisione deve essere comunicata ai ricorrenti e pubblicata all'Albo della scuola entro dieci giorni dalla deliberazione.

Art.10 - CONTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI E DIRITTO DI ASSOCIAZIONE

1. Nel caso di decisioni rilevanti, che influiscano in modo significativo sulla vita dell'Istituto, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, viene disposta la consultazione degli Studenti, che può essere preventiva o successiva.
2. In tali casi, il Dirigente Scolastico o suo delegato danno le opportune comunicazioni ai rappresentanti degli Studenti in Consiglio di Istituto e nei Consigli di Classe. Trascorsi quindici giorni i rappresentanti vengono riconvocati dalla Presidenza per riferire l'esito della consultazione studentesca, che deve avvenire nell'ambito delle assemblee ordinarie mensili di classe e d'istituto.
3. La procedura di cui al comma precedente può essere promossa anche dai rappresentanti degli Studenti in Consiglio di Istituto o dai rappresentanti di almeno un terzo delle classi o da un decimo degli studenti.
4. L'Istituto, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, riconosce e garantisce il diritto di associazione di tutte le componenti scolastiche e ne promuove l'esercizio nei locali scolastici, tenuto conto del presente Regolamento, delle normative vigenti., delle norme di sicurezza e della disponibilità dei locali.
5. L'Istituto promuove la costituzione di associazioni di ex componenti la comunità scolastica e si propone di coinvolgere le stesse in attività extracurricolari.



FONTI NORMATIVE PRINCIPALI

Rinvii normativi

1. Il presente regolamento fa riferimento alle seguenti fonti normative:

Art. 87 comma 5 della Costituzione

R.D. 4 maggio 1825, n. 653

R.D. 26 settembre 1935, n. 1845

D.P.R. 30 giugno 1955, n. 766

Legge 11 ottobre 1977, n. 748

D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento si rimanda allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti ed alle norme ad esso successive e/o complementari.

In attuazione dell'art. 4 del D.P.R. 26/06/1996 n, 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) e successive modifiche, è approvato il seguente Regolamento di disciplina.